

N.32523 REPERTORIO

N. 5660 RACCOLTA

ATTO COSTITUTIVO DI FONDAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno venticinque luglio duemila due

25.07.2002

in Milano, nel mio studio in Corso Venezia n. 18.

Davanti a me dottor **ENRICO BELLEZZA** Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, alla presenza dei Signori:

- ROSANNA RIGON, nata a Milano il giorno 16 dicembre 1958, residente a Chiaravalle (Milano), via San Bernardo n. 29/a, impiegata;
 - FRANCESCO FLORIAN, nato a Lucca il giorno 3 maggio 1967, residente a Milano, Via Emilio e Marco dei Praga n. 2, libero professionista
- testimoni a me noti ed idonei,

E' COMPARSO IL SIGNOR

- **LUCA ALBERTO LO PRESTI**, nato a Milano il giorno 26 dicembre 1963, residente a Milano, Via Porpora n. 109, artigiano, c.f. LPR LLB 63T26 F205L.

Il medesimo, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di ricevere il presente atto al quale

PREMETTE

che allo scopo di svolgere una concreta attività tesa al miglioramento della qualità della vita e dell'ambiente nei paesi in via di sviluppo, è intenzione del comparente costituire una fondazione.

CIO' PREMESSO

Detto comparente dichiara e stipula quanto segue.

1. E' costituita una fondazione denominata

"FONDAZIONE PANGEA ONLUS"

con sede in Milano, Via Boschetti n. 6.

2. La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e di sostegno e creazione di progetti in ambito sociale, socio-sanitario, scolastico ed economico-sociale in situazioni di emergenza e post-emergenza nei paesi in via di sviluppo.

3. A costituire il fondo di dotazione della Fondazione, il Fondatore dichiara di conferire a titolo gratuito alla Fondazione la somma di Euro 55.000,00=(cinquantacinquemila/00).

4. La Fondazione è costituita sotto la piena osservanza e l'esatto adempimento di tutte le norme stabilite da questo atto costitutivo e dallo statuto che, costituito da 19 (diciannove) articoli, viene dal comparente approvato e con me Notaio sottoscritto ed allegato al presente atto sotto la lettera "A".

5. In ossequio a quanto previsto dall'allegato statuto, il Fondatore procede alla nomina del Presidente e dei membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione nelle persone dei Signori:

- LUCA ALBERTO LO PRESTI, Consigliere Presidente, meglio sopra generalizzato;
- BARBARA FERNANDA GIANNI, nata a Milano il giorno 20 agosto 1968, residente a Milano, Via Val d'Ossola n. 15, giornalista, Consigliere;
- LUIGI RESTELLI, nato a Milano il giorno 2 ottobre 1961, residente a Milano, Via Faraday n. 10, pubblicitario, Consigliere,



nonchè del Revisore dei Conti in persona del Dott. Giovanni Rovetta nato a Milano il giorno 2 gennaio 1962, con studio in Milano, Via Boschetti n. 6, dottore commercialista.

6. Le attività necessarie per il riconoscimento della Fondazione e quanto accessorio saranno svolte dal Presidente della Fondazione al quale vengono attribuiti tutti i poteri e le facoltà all'uopo necessari, ivi compresa la facoltà di apportare al presente atto costitutivo e all'allegato Statuto tutte le integrazioni e modifiche che fossero eventualmente richieste dall'Autorità competente ai fini del riconoscimento.

Il primo esercizio finanziario della qui costituita Fondazione si chiude al 31 dicembre 2003.

Io Notaio ho omesso la lettura degli allegati per espressa dispensa avutane dal comparente.

Io Notaio richiesto ho ricevuto il presente atto scritto in parte da persona di mia fiducia e da me Notaio completato a mano su un foglio di cui occupa due pagine fin qui e da me Notaio letto alla presenza dei testimoni alla parte comparente che lo approva e sottoscrive.

F.TO: LUCA ALBERTO LO PRESTI

FRANCESCO FLORIAN TESTE

ROSANNA RIGON TESTE

ENRICO BELLEZZA NOTAIO L.S.



Allegato "A" ad atto Rep. N. 32523/5660

STATUTO

"FONDAZIONE PANGEA ONLUS"

Articolo 1

Costituzione-sede-delegazioni

È costituita una Fondazione denominata "Fondazione Pangea Onlus", con sede in Milano, Via Boschetti n. 6.

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice Civile e leggi collegate.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

Articolo 2

Scopi

La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e di sostegno e creazione di progetti in ambito sociale, socio-sanitario, scolastico ed economico-sociale in situazioni di emergenza e postemergenza nei paesi in via di sviluppo.

Art.4

**Attività direttamente connesse alle finalità
istituzionali**

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- c) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- d) assumere, direttamente od indirettamente, la gestione e la promozione di realtà/strutture assistenziali, residenziali e sociali;
- e) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico;
- f) gestire direttamente o indirettamente spazi funzionali agli scopi di cui all'art. 2;
- g) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività;



- h) istituire premi e borse di studio;
- i) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere;
- j) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Articolo 4

Vigilanza

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi dell'articolo 25 del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.

Articolo 5

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore o da altri partecipanti;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio d'Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Articolo 6

Fondo di Gestione

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- dai contributi in qualsiasi forma concessi da Partecipanti Istituzionali e da Partecipanti;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Articolo 7

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1^o gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di novembre il Consiglio d'Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo di quello decorso. Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dagli articoli 2423 bis e seguenti del Codice

Civile.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consiglio d'Amministrazione muniti di delega, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati; gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito di eventuali riduzioni del patrimonio per perdite pregresse, prima che per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

E' vietata la distribuzione di utili od avanzi di gestione nonchè di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge ovvero effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Articolo 8 Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatore;
- Partecipanti Istituzionali e Partecipanti.

Articolo 9 Fondatore

E' Fondatore il Luca Alberto Lo Presti, vita sua natural durante.

Egli potrà designare, anche per via testamentaria, persona destinata a succedergli nell'esercizio delle prerogative e dei diritti di cui al presente statuto; e così in perpetuo.

Articolo 10 Partecipanti Istituzionali e Partecipanti

Possono divenire Partecipanti Istituzionali le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che si impegnano a contribuire su base pluriennale al Fondo di dotazione ed al Fondo di Gestione, mediante un contributo in denaro, beni o servizi, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio d'Amministrazione stesso.

Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio d'Amministrazione ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali. Il Consiglio d'Amministrazione potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

I Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

La qualifica di Partecipante Istituzionale e di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la



prestazione regolarmente eseguita.

I Partecipanti Istituzionali ed i Partecipanti sono ammessi con delibera inappellabile del Consiglio d'Amministrazione adottata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri e purchè vi sia il voto favorevole del Fondatore. I Partecipanti devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e del regolamento.

Articolo 11 Partecipanti esteri

Possono essere nominati Partecipanti Istituzionali ovvero Partecipanti anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli enti pubblici o privati o altre istituzioni aventi sede all'estero.

Articolo 12 Esclusione e recesso

Il Consiglio d'Amministrazione decide con deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri l'esclusione di Partecipanti Istituzionali e Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione di cui all'art. 2 e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Partecipanti Istituzionali ed i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Il Fondatore ovvero le persone designate ai sensi dell'art. 9, secondo comma, non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione.

Articolo 13 Organi ed Uffici della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio d'Amministrazione;
- il Presidente della Fondazione;
- il Revisore dei Conti.

Articolo 14 Consiglio d'Amministrazione

Il Consiglio d'Amministrazione è composto da tre membri.

La composizione sarà la seguente:

- a) il Fondatore, Signor Luca Alberto Lo Presti vita sua natural durante;
- b) due membri nominati dal Fondatore.

Il Consiglio può cooptare, con il voto favorevole del Fondatore ovvero della persona dal medesimo individuata ai sensi dell'art. 9 comma secondo,

fino ad altri due membri scegliendoli tra i Partecipanti Istituzionali e i Partecipanti; in tal caso il Consiglio di Amministrazione sarà composto da un massimo di cinque membri.

I membri del Consiglio d'Amministrazione sub lettera b) e quelli di cui al terzo comma del presente articolo restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere confermati, salvo revoca da parte del soggetto che li ha nominati prima della scadenza del mandato.

Il Consiglio d'Amministrazione potrà ritenersi validamente costituito ed operare con la presenza del Fondatore ovvero di persona dal medesimo designata ai sensi dell'articolo 9 nonchè della maggioranza dei membri sub lettera b).

Il membro del Consiglio d'Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, i membri restanti devono provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui al secondo comma, alla cooptazione di altro/i Consigliere/i che resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio d'Amministrazione.

Il Consiglio d'Amministrazione approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Presidente e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

In particolare provvede a:

- stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente statuto;
- approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo;
- approvare il regolamento della Fondazione, ove opportuno;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;
- eleggere al proprio interno il Presidente della Fondazione, salvo quanto previsto dall'art. 15 del presente statuto;
- delegare specifici compiti ai Consiglieri;
- nominare, ove opportuno, il Direttore Generale determinandone qualifiche, compiti, natura e durata dell'incarico;
- nominare il Revisore dei Conti;
- nominare Partecipanti Istituzionali e Partecipanti;
- deliberare eventuali modifiche statutarie;
- deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;
- svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dal presente statuto.

Le deliberazioni concernenti l'approvazione del bilancio, l'approvazione delle modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Ente, sono validamente adottate con il voto favorevole del Fondatore ovvero della persona dal medesimo designata ai sensi dell'art. 9 comma secondo.

Per una migliore efficacia dell'operare del Consiglio d'Amministrazione parte dei suoi poteri possono essere delegati al Presidente.

Il Consiglio d'Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta della maggioranza dei suoi membri senza obblighi di forma purché con mezzi idonei inoltrati almeno dieci giorni prima di quello



fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri in carica, purchè sia presente il Fondatore ovvero persona dal medesimo designata ai sensi dell'art. 9 comma secondo del presente statuto.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti, salvo i diversi quorum stabiliti dal presente statuto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento da persona dal medesimo designata.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

Articolo 15

Presidente della Fondazione

Il Presidente della Fondazione è il Signor Luca Alberto Lo Presti, vita naturale durante, il quale potrà designare, anche per via testamentaria, il proprio successore. Nel caso in cui quest'ultimo non sia nominato, il Presidente verrà eletto dal Consiglio d'Amministrazione al proprio interno.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Il Presidente, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, egli è sostituito da un Consigliere, dal medesimo Presidente stabilmente individuato.

Art. 16

Revisore dei Conti

Il Revisore dei Conti è nominato dal Fondatore ovvero da persona dal medesimo designata ai sensi dell'art. 9 comma secondo del presente statuto ed è scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Contabili. Il Revisore dei Conti è organo di consulenza tecnico contabile della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

Il Revisore dei Conti può partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione. Il Revisore dei Conti resta in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere riconfermato.

Articolo 17

Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che nominerà anche il liquidatore, assunta con il voto favorevole di due terzi

dei componenti, ad altri enti Onlus ovvero a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 18

Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

Articolo 19

Norma transitoria

Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione determinata dal Fondatore in sede di atto costitutivo e verranno successivamente integrati.

I componenti gli organi così nominati resteranno in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina.

F.TO: LUCA ALBERTO LO PRESTI
FRANCESCO FLORIAN TESTE
ROSANNA RIGON TESTE
ENRICO BELLEZZA NOTAIO L.S.



Registrato a Milano
il 5 agosto 2002
al n. 8162
Serie 1
Esatti € 132,83

Copia conforme all'originale, munito delle prescritte firme
marginali, che si rilascia alla parte in corte
libera per gli usi consentiti dalla legge

Milano, li

